SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 806)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, concernente la proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento della aliquota IVA sui fertilizzanti

ONOREVOLI SENATORI. — Il 30 giugno 1977 è scaduto il termine dell'applicazione della aliquota ridotta all'1 per cento sui fertilizzanti, già fissata al 6 per cento dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, tabella *A*, voce 82, disposta dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590.

Persistendo tuttora i motivi di carattere tecnico-economico che giustificarono l'adozione del precedente provvedimento legislativo, appare assolutamente necessario prorogare ulteriormente la predetta normativa di favore.

Infatti la situazione di disagio determinatasi per l'avverso andamento climatico, già dall'inizio della corrente campagna agraria, si è aggravata e non lascia prevedere un possibile miglioramento della situazione produttiva. Ciò comporta, di conseguenza,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

una minore disponibilità finanziaria delle aziende agricole da destinare agli investimenti produttivi.

Pertanto qualunque ulteriore incremento dei prezzi dei mezzi tecnici, quali i fertilizzanti, comporterebbe certamente un contenimento nel loro impiego con inevitabili dannose conseguenze sulla situazione economica e sulla produttività del settore agricolo.

Con l'adozione dell'unito provvedimento di proroga si è inteso in sostanza evitare qualsiasi causa diretta o indiretta di turbamento nell'andamento del mercato dei fertilizzanti, che ha finalmente raggiunto una fase di assestamento, nonchè di quello dei consumi che, proprio nella campagna 1975-1976, hanno registrato rispetto a quella precedente incrementi soddisfacenti i cui valori percentuali, riferiti alle unità fertilizzanti di azoto, fosforo e potassio, risultano pari rispettivamente a: +7,70%, +33% e +19%.

Ove non si fosse provveduto in tal senso, si sarebbero arrecati ulteriori aggravi per l'agricoltura valutabili, con riferimento ai consumi per l'intera annata agraria, intorno ai 25 miliardi di lire, derivanti dal ripristino dell'aliquota del 6 per cento nei confronti di quella dell'1 per cento attualmente vigente.

Le esigenze sopradette giustificano pienamente il ricorso al decreto-legge, di cui si chiede la conversione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, concernente la proroga al 31 dicembre 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti.

Decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 179 del 2 luglio 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 1977 il termine per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto sui fertilizzanti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETA:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1977, il termine del 30 giugno 1977, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 590, è prorogato al 31 dicembre 1977.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO